

Statuto della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione

Art. 1

Costituzione

1. La Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione, di seguito denominata Facoltà, è istituita dai Dipartimenti di seguito elencati, i quali vi afferiscono in base a criteri paritetici:
 - a) Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale;
 - b) Dipartimento di Scienze Biomediche e chirurgico-specialistiche;
 - c) Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche;
 - d) Dipartimento di Scienze Mediche;
 - e) Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie.

Art. 2

Funzioni

1. La Facoltà ha le seguenti funzioni:
 - a) esprime parere obbligatorio in merito alle proposte di attivazione, modifica o soppressione dei Corsi di studio di competenza;
 - b) provvede all'incardinamento dei Corsi di studio interdipartimentali di competenza;
 - c) coordina le attività didattiche dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di competenza. Collabora, inoltre, ai progetti formativi dei Dottorati di ricerca dei Dipartimenti afferenti;
 - d) coordina l'attribuzione degli incarichi di insegnamento e supporto alla didattica conferiti a docenti esterni sui Corsi di Studio;
 - e) su richiesta del Rettore, esprime pareri motivati sulle proposte da avanzare alla Regione Emilia-Romagna per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale d'intesa e conseguenti protocolli attuativi, nonché sulla istituzione o soppressione di unità operative assistenziali universitarie;
 - f) effettua il monitoraggio delle attività sperimentali cliniche;
 - g) coordina le strutture edilizie e gli spazi ad uso didattico in dotazione ai Dipartimenti al fine di razionalizzarne l'uso;
 - h) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature e al funzionamento dei laboratori didattici nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio;
 - i) si avvale del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà;
 - l) collabora all'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento.

Art. 3

Organizzazione della Facoltà

1. La Facoltà è così organizzata:
 - a) **Assemblea di Facoltà:** ne fanno parte tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, il Responsabile della Ripartizione Sanità, il responsabile della segreteria di Facoltà, il coordinatore ed i manager amministrativi dei Dipartimenti della Facoltà, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli assegnisti di ricerca, degli specializzandi, dei dottorandi di ricerca afferenti ai Dipartimenti, la rappresentanza di studenti presenti in Consiglio. L'Assemblea di Facoltà ha funzione consultiva e si riunisce almeno una volta all'anno o su richiesta del Consiglio.
 - b) **Consiglio:** svolge funzioni deliberanti su tutti i compiti della Facoltà, incluse le funzioni di gestione dei fondi assegnati alla Facoltà per la didattica, nonché funzioni di

coordinamento logistico. Può modificare il nome della Facoltà a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Consiglio è presieduto dal Preside ed è composto da:

- i Direttori dei Dipartimenti che a essa afferiscono;
- i coordinatori dei corsi di studio di:
 - 1) Medicina e chirurgia
 - 2) Odontoiatria e protesi dentaria
 - 3) Farmacia
 - 4) Chimica e tecnologia farmaceutiche
 - 5) Infermieristica
 - 6) Scienze Motorie (unificato)
 - 7) Chimica (unificato)
 - 8) Fisioterapia
- 9) un rappresentante delle rimanenti lauree delle professioni sanitarie, fra i coordinatori dei Corsi di studi rimanenti;
- un rappresentante fra i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca istituiti presso i Dipartimenti costituenti la Facoltà;
- un rappresentante fra i direttori delle Scuole di Specializzazione con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Ferrara afferenti ai Dipartimenti che compongono la Facoltà;
- quattro rappresentanti degli studenti, in numero non inferiore al 15% dei Docenti componenti il Consiglio.

c) **Preside:** coordina e presiede le riunioni dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio; il Preside, eletto dal Consiglio della Facoltà tra i professori ordinari afferenti ai Dipartimenti che compongono la Facoltà stessa, è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica tre anni, rinnovabile per un'unica volta. Il Preside, all'atto della nomina, indica un Vice-Preside Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 4

Regolamento

1. La Facoltà si dota di un proprio Regolamento, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 5

Norme transitorie

1. I Coordinatori dei Consigli unici dei Corsi di studio in Scienze biologiche e in Biotecnologie hanno diritto ad entrare a far parte del Consiglio della Facoltà previa delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento di appartenenza.